

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Roberto LEONI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

nella riunione, tenuta in Roma il 21 novembre 2007, ha adottato la decisione il cui dispositivo qui di seguito si trascrive.

1. RICORSO AI SENSI DELL'ART.33, COMMA 2, C.G.S (previgente). DELLA SASSARI TORRES 1903 S.r.l. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LPSC CHE HA INFLITTO ALLA SOCIETA' DUE PUNTI DI PENALIZZAZIONE (Delibera C.D. Com. Uff. n.75/C del 10.11.2006).

La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e ordina l'incameramento della tassa versata.

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio GRECO; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato le decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

2. RICORSO DELLA U.P.D. SANTENESE DEL 24 OTTOBRE 2007

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l'incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL' ART. 37, COMMA 1, LETT. c), C.G.S., AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL C.R. EMILIA ROMANA CHE HA INFLITTO AL CALCIATORE PAOLO GAETANO LA SQUALIFICA FINO AL 14.4.2008 (Com. Uff. n. 10 del 6.9.2007).

La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso del Presidente Federale e ripristina la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo; il periodo di squalifica deve intendersi pertanto valido fino a tutto il 30 giugno 2012.

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Antonio PATIERNO, Avv. Maurizio GRECO; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato le decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

4. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE TOGNOZZI LUCA (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007).

5. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE DI DIO PALMIRO (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007).

6. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE GAZZI ALESSANDRO (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007).

Ordinanza istruttoria

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, ritenuto che, ai fini della decisione relativa ai tre ricorsi in epigrafe, appare opportuno acquisire precisi elementi di giudizio in ordine ai premi di preparazione, di addestramento o agli importi derivanti da trasferimento che rispettivamente le società Settignanese, A.S. Giorgio Ferrini e Montebelluna avrebbero percepito ovvero rinunciato a richiedere in occasione del trasferimento dei rispettivi calciatori ad altra società obbligata al versamento di tali premi o importi

P.Q.M.

dispone l'invio degli atti all'Ufficio del Lavoro e Premi per accertare quanto sopra.

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Antonio PATIERNO, Avv. Patrizio LEOZAPPA; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE

ha adottato la decisione il cui dispositivo qui di seguito si trascrive:

7.RICORSO DEI SIGNORI RODOLFO SALVATORI RINALDI E BARBARA PALAZZESE, ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE SULLA CALCIATRICE DEBORAH SALVATORI RINALDI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Com. Uff. 7/D del 13.09.2007).

La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e rimette gli atti all'ufficio tesseramento della Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo Coraggio)

Publicato in Roma il 21 novembre 2007

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Dott. Giancarlo Abete)